



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 2 del 08-01-2019

OGGETTO: RECEPIMENTO DELL'ARTICOLATO NORMATIVO DISPOSTO DALLA L. R. 18 LUGLIO 2017, N. 7 RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO" - ARTT. 4 E 5 - INTEGRAZIONE ALLE N.T.A. DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, DELLA L.R. 2 LUGLIO 1987, N. 36 E S.M. I.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **otto** del mese di **Gennaio** a partire dalle ore **18:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il DOTT. FABIO VALENTINI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
CACI SERGIO	Presente	SOCCIARELLI EMANUELA	Presente
BENNI LUCA	Presente	STEFANELLI ORNELLA	Presente
NARDI SILVIA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
GODDI RITA	Presente	SACCONI ELEONORA	Presente
FEDELE MARCO	Presente	MAZZONI QUINTO	Presente
		CORNIGLIA FRANCESCO	Presente

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LAURA CRISCIONE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. FABIO VALENTINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante STEFANIA FLAMINI.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.4

DELIBERA n. 2 del 08-01-2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Montalto di Castro è dotato di Variante Generale al P.R.G. adottata con D.C.C. n. 40 del 19/5/2009 ed approvata con D.G.R. n. 118 del 27/2/2018;

Considerato che il Comune di Montalto di Castro è dotato di Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 17/02/2009;

Vista la Legge Regionale del Lazio 18 luglio 2017, n. 7 recante "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio", in attuazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modifiche, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Considerato che la suddetta Legge Regionale detta disposizioni finalizzate a:

promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici, favorendo forme di *co-housing* per la condivisione di spazi ed attività;

incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche dedicate alla vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4 della medesima, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare;

qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare le dotazioni territoriali mediante l'incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di quelle esistenti, favorire la mobilità sostenibile, in particolare potenziando la mobilità su ferro;

aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, di miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni;

favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente;

promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici nonché favorire l'effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i materiali tipici del paesaggio rurale; in tale contesto la Regione incentiva la riqualificazione del

patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, promuovendo misure volte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, la rigenerazione delle aree agricole dismesse od obsolete, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile;

promuovere lo sviluppo del verde urbano, l'adozione di superfici permeabili e coperture a verde pensile, la realizzazione di interventi per la regimentazione ed il recupero delle acque piovane.

Vista la circolare esplicativa approvata dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 867 del 19 dicembre 2017 avente come oggetto "Indirizzi e direttive per l'applicazione delle "Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio" di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7";

Dato atto che le disposizioni della L.R. 7/2017 prevedono che i Comuni provvedano con propria Deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della L.R. 36/1987, ad individuare gli ambiti territoriali urbani e la specifica disciplina delle diverse tipologie di intervento consentite;

Considerato che, in maniera esemplificativa, le disposizioni della Legge si articolano nei seguenti macro temi:

Programmi di rigenerazione urbana (art. 2), ovvero programmi di rigenerazione urbana costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici volti a riqualificare il contesto urbano in situazione di criticità e di degrado ed a recuperare e riqualificare gli ambiti, i complessi edilizi e gli edifici dismessi o inutilizzati inclusi i programmi volti a potenziare la mobilità sostenibile, a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e al conseguimento dell'autonomia energetica basato anche sulle fonti rinnovabili;

Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio (art. 3) ovvero ambiti territoriali urbani nei quali sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 30 per cento e con possibilità di delocalizzare le ricostruzioni e/o operare cambi di destinazione d'uso;

Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici (art. 4) per le quali i comuni possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale;

Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici (art. 5) a seguito dei quali è possibile realizzare interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie.

Interventi diretti (art. 6), cioè interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l'incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta con possibilità di effettuare i cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o

indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Prescrizioni particolari sono previste per gli immobili già destinati alle attività cinematografiche, teatri, e centri culturali polifunzionali esistenti, nonché per le strutture ricettive all'aria aperta.

Interventi da attuarsi con il permesso di costruire convenzionato (art. 7) di cui all'articolo 28 bis del D.P.R. 380/2001 come recepito dall'articolo 1 ter della L.R. 36/1987 per la realizzazione a scomputo delle opere pubbliche derivanti dalle trasformazioni funzionali all'attuazione degli scopi della legge stessa e la eventuale cessione delle aree per gli standard urbanistici.

Considerato che le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;

nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell'area naturale protetta e dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e integrazioni;

nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal PTPR e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche. Nelle medesime zone omogenee E sono comunque consentiti gli interventi di cui all'articolo 5 e 6.

Preso atto di quanto stabilito all'art. 8 della L.R. 7/2017 in merito all'attuazione degli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge stessa.

Considerato che l'individuazione degli ambiti urbani di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 7/2017, presuppone una ricognizione del territorio volta ad un approfondito studio dei contesti urbani antropizzati e del loro livello di degrado con conseguente valutazione della vocazione alla trasformabilità nonché la partecipazione del privato con proprie proposte di individuazione degli ambiti di intervento;

Che a tal fine sono già in fase di redazione delle specifiche "linee guida" volte a stabilire specifici criteri di intervento e consentire quindi ai cittadini di formulare proprie proposte;

Che pertanto l'attuazione delle disposizioni normative di cui ai predetti artt. 2, 3, sarà oggetto di successive deliberazioni consiliari da approvarsi mediante procedura di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. n. 36/1987 mentre per la definizione dei presupposti per l'applicabilità del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 7 è espressamente delegata la giunta comunale ai sensi dell'art. 1-ter della L.R. 36/1987;

Ritenuto invece procedere alla definizione delle modalità attuative e dei campi di applicazione di quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 5 della citata L.R. 7/2017 attraverso l'integrazione delle N.T.A. del PRG vigente;

Vista la vigente variante generale al Piano Regolatore Generale approvata con Deliberazione di G.R. n. 118 del 27/02/2018;

Viste e richiamate:

la L.R. n. 7 del 18/07/2017;

1a L.R. n. 36 del 02/07/1987 e s.m.i.

il DPR n. 380 del 06/06/2001 “Testo unico per l'Edilizia” e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, “Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.

la Legge n. 1150 del 17/08/1942 “Legge urbanistica” e s.m.i.;

il D.M. 02/04/1968 e s.m.i.;

il vigente P.T.P. n. 2;

il P.T.P.R. adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla sola regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal competente Responsabile del Servizio urbanistica Edilizia privata Attività produttive Demanio Decoro urbano;

DELIBERA

di fare proprie le premesse che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di prendere atto dell’articolato normativo disposto dalla L. R. 18 luglio 2017, n. 7 recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”;

di provvedere alla definizione delle modalità applicative dell'art. 4 della L.R. n. 7/2017, attraverso l'introduzione nelle NTA della Variante Generale al PRG vigente dell'art. 7-bis rubricato come segue:

Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici.

1- Le disposizioni che seguono si applicano esclusivamente per le zone omogenee del P.R.G. non soggette a vincoli di natura ambientale-paesaggistica ovvero conformemente a quanto stabilito dalle NTA del PTP vigente e del PTPR adottato;

2- Per le zone B – completamento edilizio, valgono le norme di seguito riportate articolate in relazione alla sottozona presa in considerazione:

a- nelle sottozone B1, ovvero aree edificate senza pianificazione di dettaglio, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al D.P.R. 380/2001, è prevista l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, anche con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'articolo 23 ter del D.P.R. 380/2001. In particolare le destinazioni d'uso ammissibili nella zona sono quelle di previste all'art. 5 (delle NTA del PRG - ndr), ad eccezione di quelle di cui alle lettere i) ed l). Gli interventi di cambio di

destinazione d'uso di cui al presente articolo non si applicano agli edifici prospicienti via Aurelia Tarquinia, al fine di garantire la caratteristica di 'via commerciale' che la stessa ha assunto nel tempo;

b- nelle sottozone B2, B4 e B6, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al D.P.R. 380/2001, è prevista l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, anche con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'articolo 23 ter del D.P.R. 380/2001. In particolare le destinazioni d'uso ammissibili nella zona sono quelle di previste all'art. 5 (delle NTA del PRG - ndr), ad eccezione di quelle di cui alle lettere i) ed l). Nel caso sia prevista la demolizione e ricostruzione, l'edificio interessato dovrà essere ricostruito nel rispetto degli indici e dei parametri del piano attuativo originario, laddove esistente. Per gli edifici, legittimi o legittimati con titolo in sanatoria rilasciato, realizzati nelle Sottozone di che trattasi sprovviste di P.A., la demolizione e ricostruzione è possibile con il mantenimento dell'area di sedime e compatibilmente con i Piani Paesaggistici.

c- nelle sottozone B non espressamente citate non si applicano le disposizioni del presente articolo.

2- Per le zone C – espansione edilizia, le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ad eccezione degli edifici ivi ricadenti realizzati prima dell'adozione del vigente P.R.G. ed aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, per i quali è prevista l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'articolo 23 ter del D.P.R. 380/2001. In particolare le destinazioni d'uso ammissibili nella zona sono quelle di previste all'art. 5 (delle NTA del PRG - ndr), ad eccezione di quelle di cui alle lettere i) ed l).

3- Per le Zone D – attività produttive, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al D.P.R. 380/2001, è prevista l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, anche con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'articolo 23 ter del D.P.R. 380/2001. In particolare le destinazioni d'uso ammissibili nella zona sono quelle di previste all'art. 5 (delle NTA del PRG - ndr), lettere i) ed l).

4- In tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non risulti possibile reperire le superfici da destinare a standard pubblici si potrà procedere alla monetizzazione conformemente a quanto stabilito con deliberazione di consiglio comunale n. 66 del 30/11/2009 e s.m.i.

5- Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l'apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 33/1999.

6- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente agli edifici esistenti legittimi o legittimati.

di provvedere alla definizione delle modalità applicative dell'art. 5 della L.R. n. 7/2017, attraverso l'introduzione nelle NTA della Variante Generale al PRG vigente dell'art. 7-ter rubricato come segue:

Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici.

1- Al fine di incentivare il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico degli edifici esistenti è possibile realizzare interventi di ampliamento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento

massimo di 70 mq di superficie, quale premialità per l'intervento eseguito.

La condizione inderogabile che deve essere rispettata per beneficiare del suddetto ampliamento è che si intervenga sull'intero corpo di fabbrica preesistente con interventi di miglioramento sismico di cui al DM 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) punto 8.4.2.

Gli interventi di miglioramento sismico dovranno essere associati ad interventi che producano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio: in particolare, con riferimento al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" ed alla nomenclatura ivi riportata la premialità di cui sopra sarà pari al:

20% - nel caso di "ristrutturazione importante di 1° livello"

18% - nel caso di "ristrutturazione importante di 2° livello"

16% - nel caso di "riqualificazione energetica"

2- Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell'edificio che genera l'ampliamento.

3- Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.

4- Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:

a. in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;

b. nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968;

c. nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001;

d. in deroga ai distacchi minimi dai confini previsti dal P.R.G. e dal regolamento edilizio. Restano salve misure imposte da leggi sovrordinate;

5- Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e dei relativi decreti attuativi nonché dalla L.R. 6/2008.

6- Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla legge regionale n. 7/2017, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti.

7- Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della L.R. n. 7/2017.

8- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.

di demandare ad un successivo specifico provvedimento l'individuazione degli ambiti urbani (porzioni di territorio, zone ed aree) su cui consentire l'attuazione dei programmi e degli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 7 del 18/07/2017, nonché la definizione dei criteri attuativi o "linee guida", dando mandato alla competente Area Tecnica, Ufficio Urbanistica di provvedere ad un appropriato studio ed alla predisposizione di una specifica proposta e alla predisposizione di apposito Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse e relative proposte da parte dei privati;

di dare atto che le modifiche alle NTA della vigente Variante al PRG costituiscono variante urbanistica che, in conformità alla L.R. 7/2017, vengono approvate ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/1987;

di autorizzare il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia privata Attività produttive Demanio Decoro urbano a procedere per le incombenze connesse all'approvazione della variante urbanistica ovvero all'avvio e alla conclusione della procedura approvativa tramite pubblicazione nei modi e nelle forme previste dall'art. 1, comma 3, della L.R. 36/87 s.m.i.;

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Corniglia), contrari n. 3 (Lucherini, Mazzoni, Sacconi).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - DEMANIO-DECORO URBANO.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - DEMANIO-DECORO URBANO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 05-11-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA -
ATTIVITA' PRODUTTIVE - DEMANIO-DECORO URBANO**
ING. PAOLO ROSSETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO FLAMINI STEFANIA

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. FABIO VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA LAURA CRISCIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STEFANIA FLAMINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| X | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STEFANIA FLAMINI

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STEFANIA FLAMINI
